



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **42**
DEL **06/12/2018**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 16:10, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 BURCHI DAVIDE	X	
2 ARESU SANDRA	X	
3 ASONI RENATO		X
4 CABIDDU ANDREA	X	
5 MARONGIU CINZIA	X	
6 MARONGIU DONATO		X
7 MULAS ALESSIA	X	
8 PILIA RENATO	X	
9 SECCI MICHELE		X

	Presenti	Assenti
10 STOCHINO MATTEO	X	
11 TEGAS MICHELA	X	
12 ZITO SALVATORE	X	
13 FERRELI DAVIDE		X
14 ANEDDA MONICA		X
15 LIGAS SIMONE	X	
16 TEGAS MARIA		X
17 BALLOI MIRKO		X

Totale n. 10 7

Assume la presidenza **Matteo Stochino** in qualità di Presidente .

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

MICHELA TEGAS
RENATO PILIA
SIMONE LIGAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilendo in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 152/2006.

RAVVISATA, pertanto, la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata.

VISTA la bozza del "*Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti*" predisposta dall'Ufficio Tecnico e allegata alla presente e di cui fa parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni recante "*Norme in materia Ambientale*".

VISTO l'art. 198, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.

ACQUISITO, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici.

CONSIDERATO che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SENTITA l'illustrazione del Vicesindaco, Salvatore Zito e gli interventi dei Consiglieri come riportati nel file audio/video della seduta – consultabile sul sito istituzionale dell'Ente - cui si rinvia.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE il "*Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti*" predisposto dall'Ufficio Tecnico e allegato alla presente e di cui fa parte integrante e sostanziale.

DI PUBBLICARE il suddetto regolamento all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA		FAVOREVOLE
	Data, 04/12/2018	IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI F.to ING Paolo Nieddu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE		
	Data,	IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Matteo Stochino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/12/2018:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to _____Marco Lai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 27/12/2018, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 12/12/2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to _____Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 12/12/2018



COMUNE di LANUSEI
Assessorato Ambiente

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

anno 2018

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 06/12/2018



INDICE

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1	Oggetto del Regolamento	5
Art. 2	Definizioni.....	5
Art. 3	Principi generali di gestione dei rifiuti urbani	5
TITOLO II.	MISURE PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA	7
Art.4	Smaltimento dei rifiuti	7
Art. 5	Classificazione dei rifiuti	7
Art. 6	Esclusioni	9
TITOLO III.	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	10
Art. 7	Criteri generali di assimilazione.....	10
Art. 8	Criteri qualitativi di assimilazione	10
Art. 9	Criteri quantitativi di assimilazione.....	10
Art. 10	Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali	12
Art. 11	Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	12
Art. 12	Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	12
Art. 13	Norme di esclusione	13
Art. 14	Procedure di accertamento.....	13
Art. 15	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	14
TITOLO IV.	NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	16
Art. 16	Competenze del Comune.....	16
Art. 17	Ordinanze contingibili e urgenti.....	16
Art. 18	Divieto di abbandono	17
Art. 19	Bonifica	17
Art. 20	Norme varie sul conferimento e interventi con l'utenza nel caso di conferimento non conforme	17
Art. 21	Campagne di sensibilizzazione e informazione	18
TITOLO V.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI	19
Art. 22	Gestione dei rifiuti	19
Art. 23	Zone in cui si effettua il servizio.....	19
Art. 24	Conferimenti.....	19
Art. 25	Contenitori per la raccolta	20
Art. 26	Modalità di raccolta dei rifiuti urbani	21
Art. 27	Divieto di accesso alle proprietà private.....	22
Art. 28	Usi vietati.....	22



TITOLO VI.	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	23
Art. 29	Norme specifiche per la raccolta differenziata	23
Art. 30	Ecocentri	23
Art. 31	Raccolta differenziata della frazione verde	23
Art. 32	Compostaggio domestico	24
Art. 33	Raccolta differenziata della frazione organica	24
Art. 34	Raccolta differenziata delle pile	25
Art. 35	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	25
Art. 36	Raccolta differenziata delle siringhe	25
Art. 37	Rifiuti ingombranti	25
Art. 38	Rifiuti inerti.....	25
Art. 39	Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica	26
Art. 40	Oli vegetali.....	26
Art. 41	Rifiuti della ristorazione collettiva.....	26
TITOLO VII.	GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	28
Art. 42	Definizioni	28
Art. 43	Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi	28
TITOLO VIII.	RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	29
Art. 44	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	29
Art. 45	Coinvolgimento degli utenti.....	30
TITOLO IX.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	31
Art. 46	Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	31
Art. 47	Cestini stradali	31
Art. 48	Spazzamento delle foglie	31
Art. 49	Estirpazione delle erbe	31
Art. 50	Pulizia delle aree private	32
TITOLO X.	SERVIZI ACCESSORI	33
Art. 51	Pulizia e disinfezione delle fontane, delle caditoie stradali.....	33
Art. 52	Raccolta delle carogne animali	33
Art. 53	Supporto in caso di eventi eccezionali.....	33
Art. 54	Rifiuti da attività di volantinaggio	33
Art. 55	Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati e manifestazioni pubbliche.....	34
Art. 56	Aree occupate da pubblici esercizi	34



TITOLO XI. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI..	36
Art. 57 Gestione dei rifiuti pericolosi	36
Art. 58 Obblighi dei produttori	36
TITOLO XII. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	37
Art. 59 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	37
TITOLO XIII. MODALITA' DI TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI URBANI	39
Art. 60 Trasporto dei rifiuti	39
Art. 61 Pesatura dei rifiuti urbani.....	39
TITOLO XIV. TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	40
Art. 62 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.....	40
TITOLO XV. AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.....	41
Art. 63 Sacchi per l'asporto merci	41
TITOLO XVI. VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	42
Art. 64 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	42
Art. 65 Accertamenti	42
Art. 66 Divieti.....	42
Art. 67 Efficacia del presente Regolamento.....	43
Art. 68 Sanzioni	43
Allegato I – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità.....	44
Allegato II – Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.....	45
Allegato III – Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 151/2005.....	46

Sommario delle pagine

Il presente elaborato comprende copertina, indice e testo con pagine numerate a partire da 1 (copertina) a seguire.



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Lanusei, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare dell'articolo 198 commi 1 e 2 ed i successivi art. 200 e 202 del citato d. Lgs. conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. Pertanto, nel rispetto del sopra citato articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
3. Il Regolamento disciplina anche la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.
4. Sono da considerarsi destinatari del presente Regolamento, tutti i potenziali utenti, quali ad esempio, a titolo indicativo ma non esaustivo: le utenze domestiche e non domestiche; le scuole e gli uffici pubblici. Sono inclusi anche i cittadini non residenti di passaggio e che abbiano esigenza di smaltire rifiuti occasionali. Tutti i destinatari sono vincolati a osservare le modalità di conferimento dei rifiuti e le altre indicazioni contenute nel Regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006 nella sua completa integralità.

Art. 3 Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento secondo le indicazioni scaturite dal D.Lgs 152/2006:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;



- assicura modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
2. Il Comune di Lanusei effettua la gestione dei rifiuti urbani secondo le forme di legge, nel principio di efficienza, efficacia ed economicità, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.



TITOLO II. MISURE PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA

Art. 4 Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel territorio comunale, il Sindaco può ordinare e/o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.
4. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili a costi supportabili, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, per ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, sono fatti salvi gli obblighi di legge;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, così come stabilito nell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua (inclusi i canali, ruscelli, rii...);
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani.
 - a) Rifiuti urbani domestici: comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
 - b) Rifiuti urbani non domestici: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi



- diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.
- c) Rifiuti urbani abbandonati: sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua inclusi i canali, ruscelli, rii...).
 - d) Rifiuti urbani verdi: sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;
 - e) Rifiuti cimiteriali: si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali.
 - f) Beni durevoli (ingombranti domestici): con tale termine s'intendono oggetti e beni durevoli d'uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di raccolta al servizio pubblico. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
 - g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia.
 - h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente.
 - i) Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:
 - pile e batterie esaurite;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi";
 - siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
 - oli minerali usati;
 - oli vegetali e grassi animali esausti;
 - elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico.
 - j) Rifiuti urbani pericolosi: si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle rive dei corsi d'acqua.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;



- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
5. I rifiuti speciali non pericolosi definiti assimilati per qualità e quantità dal presente regolamento, ai fini della raccolta saranno trattati con la stessa procedura dei rifiuti solidi urbani.
6. Tutti i rifiuti domestici, cioè "provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione", sono per definizione, ai sensi dell'articolo 184 commi 2 e 4 del D.Lgs. 152/2006, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico garantisce il ritiro e lo smaltimento, compresi i rifiuti etichettati T e F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner ecc., attraverso il normale circuito di raccolta domiciliare oppure con conferimento diretto, a carico dell'utente, all'ecocentro comunale.

Art. 6 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/2006.



TITOLO III. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 7 Criteri generali di assimilazione

1. Nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni anche delle norme comunitarie in materia di assimilazione dei rifiuti, si distinguono due finalità di assimilazione :
 - a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani da parte del gestore del servizio, sia esso pubblico o privato o costituito a capitale misto (assimilazione a tutti gli effetti);
 - b) per il solo smaltimento, in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).
2. Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani:
 - i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 così come già integralmente riportato dal presente regolamento;
 - gli imballaggi terziari.
3. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo e uno quantitativo, di cui ai successivi paragrafi.
4. In virtù del D.Lgs. 152/2006, è competenza del Comune stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 Criteri qualitativi di assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'Allegato I del presente Regolamento e provenienti da:
 - a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui di cui all'articolo 184 comma 3 lettere a), e), f) del D.Lgs. 152/2006;
 - b) siano provenienti da locali a uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 Criteri quantitativi di assimilazione

1. La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente ai criteri qualitativi, è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore.
2. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti tenendo conto:
 - a) dei principii di cui all'articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;



- b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
3. Qualora la produzione giornaliera di rifiuti speciali che possono essere assimilati (misurata direttamente, oppure, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi), superi i livelli quantitativi massimi fissati, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta nel corso dell'anno e negli anni successivi. Lo stesso criterio sarà applicato per la produzione annua dei rifiuti speciali che possono essere assimilati.
4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D. Lgs. n. 152/2006.
5. La soglia quantitativa giornaliera, ai fini pratici di valutazione, in considerazione del ciclo settimanale di raccolta per alcune frazioni, viene espressa come soglia volumetrica quantitativa settimanale come di seguito elencato:
 - a) carta/cartone: 7 m³;
 - b) imballaggi in plastica: 7 m³;
 - c) imballaggi in alluminio, in acciaio o banda stagnata: 7 m³;
 - d) imballaggi in vetro: 7 m³;
 - e) imballaggi in legno: 7 m³;
 - f) altre frazioni di rifiuto: 7 m³. (umido)
6. Le volumetrie di cui sopra sono da intendersi riferite alle modalità di conferimento osservate dall'utente (quindi al tipo di contenitore utilizzato, come ad esempio roll-box, cassonetto, bidone carrellato, cassone scarrabile o alla volumetria occupata dal materiale ordinato per la raccolta manuale).
7. La soglia quantitativa annua per ciascuna tipologia di rifiuto è pari a 365 m³.
8. La qualificazione di assimilato decade, per l'utenza in questione, con il superamento anche di un solo limite quantitativo per una qualsiasi delle frazioni di rifiuto, sia anche per un solo intervallo temporale di riferimento (vale a dire anche per una sola settimana di superamento di un limite quantitativo). In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del Servizio comunale di riferimento (su richiesta del Gestore del servizio o su richiesta dell'utente interessato), l'utenza sarà esclusa dal Servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione. Le utenze interessate da tale esclusione hanno diritto a una riduzione della TARI (come da regolamento TARI), ma dovranno pagare i servizi territoriali di spazzamento e i servizi indivisibili;
9. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette, i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
10. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati superi le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Soggetto Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati a un soggetto che eserciti attività autorizzate di raccolta e recupero di rifiuti speciali.
11. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello



stabilito, usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni: da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dal Gestore; dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso convenzione con il Gestore o altra impresa del settore dotata delle necessarie autorizzazioni.

12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericoli dalla normativa in materia di etichettatura, se non bonificati mediante accurato lavaggio. Possono essere accettati i conferimenti solo di contenitori per prodotti destinati all'igiene domestica e/o dei locali;
 - b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
13. Allo scopo di perseguire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, il Comune si riserva di applicare differenti limiti quantitativi in deroga, che potranno essere definiti di volta in volta, a quelle utenze non domestiche per le quali si presenta una difficoltà di esposizione dei contenitori che comporti il problema di rispetto del Codice della Strada.

Art. 10 Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune può attivare la raccolta degli imballaggi terziari su richiesta esplicita delle attività commerciali e di servizio, ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani, va sottoposto a tassazione o tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che aderiscono a una convenzione da stipularsi con il Comune.

Art. 11 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico - fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 12 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti di qualunque tipo e numero costituiti da beni durevoli prodotti da utenze



non domestiche, sono rifiuti speciali.

2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche, composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è totalmente a carico dei produttori; il mancato smaltimento di detti rifiuti comporterà una sanzione applicata nella misura di legge e con denuncia immediata alle autorità competenti da parte del responsabile del procedimento dell'amministrazione secondo le modalità di attribuzione stabilite dal decreto 267/2000.

Art. 13 Norme di esclusione

1. Sono invece completamente esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani; è fatta eccezione per le utenze domestiche e commerciali e/o artigianali situate all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e per le quali è applicata la riduzione prevista dal regolamento IUC, non usufruendo del servizio di raccolta porta a porta.
2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 03.08.2005, in merito ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
 1. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) e dalle pescherie, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n° 1774 del 10.3.2002. E' facoltà del Comune organizzare un circuito di raccolta specifico di tali rifiuti organici a supporto delle utenze macellerie e pescherie, ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani, va sottoposto a tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che aderiscono a una convenzione da stipularsi con il Comune.

Art. 14 Procedure di accertamento

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di effettuare un censimento delle utenze non domestiche, allo scopo di monitorare la produzione dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilati agli urbani. Tutte le utenze non domestiche individuate dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti, le modalità di conferimento dei rifiuti speciali e l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, devono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati, utilizzando le seguenti metodologie:
 - a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) in seguito a monitoraggio, da parte dell'Amministrazione o del Gestore pubblico, privato o a capitale misto, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;



- c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.
2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è condotta con la collaborazione del Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici Comunali competenti possono mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico-amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 196/2003. A titolo esemplificativo, alle attività economiche saranno richieste tutte le notizie riguardanti:
- a) ramo di attività dell'azienda;
 - b) specificazioni sull'attività svolta;
 - c) caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
 - e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
 - f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione Ambientale ecc.).
3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolati al fine di stabilire:
- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
 - b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, quando questa verrà applicata.

Art. 15 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1. L'articolo 3 del D. Lgs. n. 151/2005 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente Regolamento sono identificate dall'allegato II ed esemplificate nell'allegato III. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura, nel rispetto del D.M. n. 185/2007 e del D.M. n. 65/2010:
- a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente;
 - b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
 - c. presso gli ecocentri/centri di raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal Comune o dal Gestore.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005 è previsto che:
- a. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
 - b. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. n. 151/2005.
3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti



essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.



4. TITOLO IV. NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16 Competenze del Comune

1. Il Comune concorre, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ATO, ai sensi degli articoli 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/2006. Nella fase transitoria di definizione dell'ATO, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme definite dall'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dell'articolo 198 comma 1 secondo punto del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) sollecita opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune attiva le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Direttamente o tramite il soggetto Gestore, il Comune svolge le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nei rispetto dei criteri previsti dalla parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006;
 - e) la gestione operativa degli ecocentri;
 - f) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti;
 - g) l'ispezione e controllo del rispetto delle norme e del Regolamento da parte degli utenti.

Art. 17 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco deve emettere ordinanze urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro i termini di legge ed hanno efficacia per un periodo stabilito dalle norme vigenti.



3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici dell'amministrazione comunale o tecnico-sanitari aventi giurisdizione locale o sovracomunale.

Art. 18 **Divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, anche se in prossimità dei punti di carico dei contenitori, delle eventuali isole ecologiche e degli ecocentri.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 19 **Bonifica**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con le pene e sanzioni disposte secondo le forme delle norme vigenti se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Art. 20 **Norme varie sul conferimento e interventi con l'utenza nel caso di conferimento non conforme**

1. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di verificare, durante la raccolta, la conformità del conferimento da parte degli utenti e in particolare il corretto utilizzo dei contenitori con la separazione delle varie frazioni dei rifiuti, nonché di segnalare all'Amministrazione comunale le eventuali violazioni. Tale azione di verifica dovrà essere supportata anche dalla Polizia Locale o dai funzionari a ciò preposti dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti contenenti materiali estranei o non conferiti negli appositi contenitori o sacchetti non dovranno essere raccolti; la Ditta Appaltatrice dovrà apporre nel contenitore (o in altro punto adeguato) apposito adesivo (o sistema simile) per evidenziare l'irregolarità all'utente, che ha l'obbligo di adeguarsi.
3. Nel caso che un utente riceva un secondo avviso per conferimento non conforme, gli organi di controllo individuati dall'Amministrazione Comunale faranno una verifica e, nel caso sia riscontrata la non conformità, si procederà a richiamo formale.



4. Nel caso si riscontrino successive non conformità, sempre alla presenza degli organi di controllo individuati dall'Amministrazione Comunale, si provvederà al ritiro personale dei rifiuti oggetto di contestazione, con addebito dei maggiori oneri all'utente interessato.
5. E' facoltà del Comune fornire, a tutti gli utenti, contenitori e sacchi dotati di codici a barre o altri sistemi di riconoscimento di qualsiasi natura, allo scopo di favorire la tariffazione o comunque un maggiore controllo dell'attività di raccolta differenziata svolta dagli utenti stessi, attraverso modalità di fornitura stabilite dall'amministrazione comunale. E' anche facoltà, nei casi in cui ciò si renda necessario e allo scopo di evitare confusione e al tempo stesso consentire il riconoscimento dei contenitori, porre sugli stessi il cognome o altro riferimento specifico dell'utente.

Art. 21 Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione Comunale cura, direttamente o mediante il Gestore del servizio o altri soggetti, campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei Cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i Cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei Cittadini.



4. TITOLO V. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 22 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - a) prelievo entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, a seguito delle seguenti operazioni: conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente Regolamento; spazzamento dei rifiuti giacenti sulle vie, piazze e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nelle aree adibite a mercato e in ogni altro luogo stabilito nel capitolato e suoi allegati; eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie;
 - c) smaltimento, come indicato dall'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006;
2. Le modalità di conferimento che devono essere osservate dagli utenti o produttori, non previste nel presente regolamento, saranno disciplinate da specifiche Determinazione dirigenziali e/o Ordinanze Sindacali, sulla base di sopravvenute esigenze anche normative;

Art. 23 Zone in cui si effettua il servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto nelle zone del territorio comunale, così come previsto dal capitolato d'appalto.
2. Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero neve e di spargimento dei prodotti antigelo sono effettuati, nell'ambito del perimetro urbano e nelle frazioni.
3. L'estensione ad altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco.

Art. 24 Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, e a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona. Il produttore /detentore è obbligato ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati;
 - b) è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti del secco residuo non riciclabile o dell'indifferenziato:
 - i rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti elettronici;
 - rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, altri rifiuti pericolosi)
 - rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità;



- sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.
2. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione in accordo con il Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
 3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati (o secondo altre modalità, qualora indicato), richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione o dal Gestore del servizio.
 4. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo specifico.
 5. I contenitori dovranno essere ritirati il prima possibile da parte dell'utenza, non appena terminata la fase di svuotamento. E' vietato lasciare i contenitori sul suolo pubblico al di fuori degli orari previsti per il conferimento e per la fase di raccolta.

Art. 25 **Contenitori per la raccolta**

1. È vietato spostare dagli spazi prestabiliti per il conferimento, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione
2. I contenitori, eventualmente deteriorati per normale usura verranno forniti a cura o onere del Gestore. L'Amministrazione Comunale, può richiedere che una data categoria di utenti sia dotata di una tipologia definita di contenitori o sacchi.
3. In caso di rottura o sparizione dei contenitori, è cura e onere degli utenti provvedere alla loro sostituzione o riparazione.
4. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
5. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
6. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione e il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo



spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Art. 26 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato successivamente.
2. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede.
3. Il Gestore del servizio passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici Comunali.
4. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato, con modalità differenti e adeguate al caso, agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.
5. Il conferimento seguirà le seguenti norme:
 - a. in modo separato per ogni tipo di rifiuto utilizzando idonei contenitori o sacchetti o modalità di confezionamento particolari, secondo colore e fattura comunicati agli utenti, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
 - b. i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - c. i sacchi e i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - d. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
 - e. allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi.
6. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori dedicati.
7. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori. La mancata riduzione volumetrica dei rifiuti conferiti da parte dell'utente sarà considerato un mancato rispetto delle prescrizioni generali di conferimento e come talesanzionato.
8. In tutti i casi in cui l'Amministrazione riterrà opportuno agire per il rispetto del Codice della Strada, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi o per altri motivi, ad esempio nel caso di vicoli stretti o di problematiche di accesso, gli utenti dovranno collocare i sacchi nella posizione indicata dall'Amministrazione.
9. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere



imposte forzosamente dal Comune qualora gli stessi venissero esposti in luogo pubblico in condizioni di precaria pulizia.

10. Nel giorno programmato per il servizio, gli utenti dovranno collocare i contenitori personali (mastelli, sacchi ecc.) e/o sacchetti al bordo della strada di fronte al proprio numero civico o, in caso di viabilità privata, alla fine della stessa con innesto nella pubblica via. Nel caso vi siano problematiche legate alla tipologia di urbanizzazione o al rispetto del codice della strada, il contenitori e/o sacchetti saranno collocati in un punto di presa precedentemente concordato con l'Amministrazione o con il Gestore ed eventualmente segnalato sulla sede viaria.

Art. 27 Divieto di accesso alle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio medesimo di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e/o cortili privati, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere alle proprietà private. Salvo accordo specifico perfezionato con il Gestore per situazioni particolari non risolvibili diversamente nel perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Nei casi in cui le strade pubbliche o ad uso pubblico non consentano il transito dei mezzi del Gestore, lo stesso dovrà darsi opportuna organizzazione con altra tipologia di mezzi o dovrà provvedere con la percorrenza e il trasporto manuale da parte degli operatori nel tratto di strada interessato.

Art. 28 Usi vietati

1. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore del Servizio.



TITOLO VI. GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 29 Norme specifiche per la raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale coinvolgendo il gestore del servizio, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifiche categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi. Il servizio dedicato alle utenze specifiche che aderiranno sottoscrivendo apposita convenzione, è obbligatoriamente gravato da tassazione separata.

Art. 30 Ecocentri

1. L'Amministrazione si dota, direttamente o tramite il Gestore del servizio, di ecocentri (fissi o mobili) che rappresentano strutture presso le quali possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato. Il funzionamento di tali strutture è stabilito con apposita disposizione a cura dell'Amministrazione, nella quale sono specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari di apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) modalità di conferimento;
 - e) quantità massime ammissibili;
 - f) tutto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del servizio.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad applicare tariffe presso l'ecocentro, per quelle particolari tipologie di rifiuti per le quali si prevede ivi il possibile conferimento a seguito di pagamento, determinate sulla base del mero costo industriale senza alcun ricarico ulteriore nei confronti delle utenze domestiche.

Art. 31 Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente da giardini privati (o da aree private a qualunque funzione destinate), non è oggetto di raccolta differenziata da parte del servizio pubblico. Pertanto, gli utenti dovranno provvedere in maniera autonoma all'avvio al compostaggio o ad adeguata forma di recupero nel rispetto della normativa. Eventualmente, qualora sia disciplinata dagli appositi documenti di gestione degli ecocentri, potrà essere ivi conferita con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione. E' facoltà del Comune organizzare un circuito di raccolta specifica della frazione verde a supporto delle utenze domestiche, ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani, va sottoposto a tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che richiederanno tale servizio.
Il conferimento del verde negli ecocentri, sempre con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione, sarà consentita anche alle imprese specializzate del settore, che si



occupano di manutenzione per conto di terzi.

2. L'Amministrazione promuoverà iniziative per illustrare il compostaggio della frazione verde da parte dello stesso utente e il reimpiego dell'ammendante prodotto per migliorare le caratteristiche organiche del giardino di origine.

Art. 32 Compostaggio domestico

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato.
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione e per l'ambiente.

Art. 33 Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) è finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Il conferimento della frazione umida (rifiuto organico CER 200108) dei rifiuti urbani deve essere effettuato obbligatoriamente in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere, dotati di certificazione "compostabile", rilasciata da organismi accreditati. I sacchetti vengono forniti con dotazione e modalità di distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della specifica campagna di informazione o, in alternativa, possono essere direttamente messi a disposizione dal produttore.
3. I condomini pluriutenze, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Comunale, sono dotati di contenitori carrellati di idonee dimensioni, di volume adeguato a soddisfare le esigenze, che dovranno essere collocati all'interno della proprietà condominiale ed esposti, a cura dell'utenza, sul suolo pubblico per consentire la raccolta, nei punti che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore.
4. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimenti, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore; tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti entro l'orario stabilito per la raccolta. Alle utenze specifiche sono forniti sacchi di materiale biodegradabile da utilizzarsi quali fodere dei contenitori, con dotazione e modalità di fornitura/distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della specifica campagna di informazione.
5. E' possibile il conferimento della frazione verde, all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso) e comunque tali da essere



perfettamente racchiuse nei contenitori personali utilizzati per tale raccolta.

6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Art. 34 Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori interni, sparsi per il territorio comunale, sistemati presso i punti vendita delle pile e batterie e presso le strutture pubbliche quali scuole, uffici pubblici o privati che ne facciano richiesta.

Art. 35 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e gli spazi resi disponibili dalla ASL di Lanusei presso ambulatori medici.

Art. 36 Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi e oggetti taglienti abbandonati, sono raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta.

Art. 37 Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere conferiti secondo uno dei seguenti modi:
 - a) direttamente da parte del detentore all'ecocentro;
 - b) ritirati dal Gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione;
 - c) consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 38 Rifiuti inerti

1. È vietato depositare macerie, provenienti da lavori edili, all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione e previo il pagamento del corrispettivo stabilito. Inoltre, dovrà essere prestata idonea cauzione a garanzia dell'avvenuto smaltimento degli inerti conferiti in discarica, al momento dell'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, che sarà restituita al momento della presentazione del formulario dell'avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate. Il corrispettivo dovuto quale cauzione a garanzia dell'avvenuto smaltimento e le modalità di versamento della stessa, saranno stabilite con apposita delibera della Giunta Comunale.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento all'ecocentro secondo le modalità ed il



corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

Art. 39 Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica

1. Le attività commerciali che effettuano vendita di prodotti contenenti sostanze pericolose, inseriti nell'elenco di cui al punto successivo, devono essere dotate di contenitori per la raccolta di tali prodotti usati, con ritiro del vecchio a seguito dell'acquisto del nuovo e garantire il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Allo scopo di assicurare che l'acquisto di un prodotto nuovo corrisponda al ritiro del vecchio prodotto (cioè del rifiuto), le attività commerciali di cui sopra dovranno mettere in pratica efficaci sistemi che comprendano, eventualmente, anche un sistema di cauzione. Nel caso che le dimensioni dell'attività commerciale, o la sua organizzazione, non lo consentano, la raccolta potrà essere effettuata presso l'ecocentro, a seguito di specifica convenzione con il Comune.
3. Per le tipologie di rifiuti individuati, dovranno essere tenuti dei registri con le indicazioni delle quantità in ingresso dei prodotti nuovi e le quantità in uscita dei rifiuti. Tali registri dovranno essere a disposizione per controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o altri Enti di controllo.
4. Devono essere osservate le indicazioni di cui sopra per le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. batterie per autotrazione;
 - b. olio idraulico;
 - c. pneumatici.
 - d. vernici e solventi
5. Il rispetto delle indicazioni di questo articolo rappresentano condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività commerciale: la mancata osservanza di tali indicazioni comporterà la chiusura dell'attività commerciale con apposita Ordinanza del Sindaco.
6. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale provvederanno al controllo del rispetto del presente articolo: in caso di "non conformità" rilevate e conseguente richiesta formale di adeguamento, l'attività commerciale avrà 30 giorni di tempo da tale comunicazione per provvedere. In caso di reiterato mancato rispetto delle attività richieste, tale comportamento sarà considerato "mancata osservanza" del presente articolo, con le conseguenze illustrate nel punto 5 del presente articolo.

Art. 40 Oli vegetali

1. Il Comune promuove la raccolta di olio vegetale sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche. La raccolta sarà istituita sia con l'utilizzo degli ecocentri sia con la creazione di punti specifici di conferimento.
2. Per raggiungere la massima efficienza in tale attività, sarà effettuata una mirata campagna di informazione rivolta agli utenti

Art. 41 Rifiuti della ristorazione collettiva

1. In ossequio al decreto Ministero Ambiente del 25 luglio 2011 "Adozione dei criteri minimi



ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni" (pubblicato nella GU n. 200 del 21 settembre 2011) e in particolare al paragrafo 5.5.2 "Riduzione e gestione dei rifiuti" dell'Allegato 1 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", nella gestione della ristorazione collettiva a servizio della pubblica amministrazione, a partire dall' entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri:

- a. riutilizzabili (in ceramica, vetro, metalloecc.), oppure:
 - b. prodotti monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e ss.mm.ii e con certificazione CIC (Consorzio Italiano Compostatori).
2. Il Comune di Lanusei si impegna a favorire l'impiego di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili o monouso biodegradabili e compostabili presso tutte le attività di ristorazione collettiva al dettaglio o al servizio di attività private.



TITOLO VII. GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 42 Definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione

Art. 43 Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1. E' fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio terziari;
2. E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 152/2006, per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale per gli imballaggi terziari.
3. E' fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero.
4. L'Amministrazione Comunale può fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti all'interno del perimetro servito.
5. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.



TITOLO VIII. RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 44 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. L'Amministrazione Comunale, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n.266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
4. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma 1, concordino col Comune, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
5. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.
6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; nell'espletamento delle attività dovranno, in particolare:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di igiene urbana.
7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con l'impresa che gestisce il servizio e/o con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.
9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 - frazione secca (carta, cartone, plastica);



- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - alluminio e acciaio in forma di lattine per liquidi;
 - rifiuti metallici;
 - rifiuti ingombranti di origine domestica; e si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - verde da giardino;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - oli e batterie auto.
10. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
11. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
12. Sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.
13. Nel calcolo della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 45 **Coinvolgimento degli utenti**

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, l'Amministrazione comunale adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.



TITOLO IX. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 46 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) contenitori portarifiuti;
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - e) rifiuti cimiteriali.
3. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro, ossia comprende la strada e i marciapiedi;
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte con frequenze e in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.

Art. 47 Cestini stradali

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 48 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Art. 49 Estirpazione delle erbe

1. Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno del centro urbano.



Art. 50 Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza,
3. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa, il Comune dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
4. Le case disabitate e i rispettivi cortili e aree di pertinenza devono essere comunque tenuti in ordine e curati dai proprietari, dagli eredi, dai curatori o da chiunque abbia il titolo per la conduzione degli stessi, fatto obbligo del periodico sfalcio e di tutti gli interventi che si rendano necessari a garantire il decoro urbano e la sicurezza igienico- sanitaria.



TITOLO X. SERVIZI ACCESSORI

Art. 51 Pulizia e disinfezione delle fontane, delle caditoie stradali

E' assicurata la pulizia di fontane, fontanelle, poste su aree pubbliche ed inoltre la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Art. 52 Raccolta delle carogne animali

1. Le carogne animali rinvenute sulle aree pubbliche sono raccolte dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani o da altra ditta specializzata incaricata dal Comune.
2. Le carogne animali rinvenute sulle aree private devono essere raccolte e smaltite a cura e onere del proprietario dell'area. In caso di inadempienza e ove la presenza della carogna animale diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e ne intima la rimozione. Nel caso di inosservanza alla stessa, il Comune dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di raccolta e avvio allo smaltimento delle carogne animali.
3. La fase di raccolta e trasporto delle carogne animale deve avvenire mediante mezzo apposito per tale attività, dotato dei presidi tecnologici previsti dalla normativa, e successivo conferimento per lo smaltimento in impianti autorizzati.

Art. 53 Supporto in caso di eventi eccezionali

1. Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate, su richiesta dell'amministrazione il gestore provvede allo spargimento di idonei prodotti lungo le più importanti zone di circolazione allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

Art. 54 Rifiuti da attività di volantinaggio

1. E' vietata l'attività di volantinaggio in tutto il territorio comunale e in particolare:
 - a. distribuire volantini e opuscoli nelle vie, nelle piazze e in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, inclusa la distribuzione ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità dei semafori o degli incroci;
 - b. affissione non autorizzata di stampati pubblicitari di qualsiasi tipo sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri nonché su qualsiasi altra struttura ubicata in luogo pubblico;
 - c. lancio di buoni sconto, biglietti omaggio e materiale pubblicitario di qualsiasi natura in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico.
2. Potrà essere effettuata attività di volantinaggio, ai cittadini interessati, in eventi religiosi, celebrativi / commemorativi, politici, sindacali ecc., nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche.
3. L'autorizzazione per l'attività di volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del



pagamento dell'eventuale tariffa per la gestione dei rifiuti urbani esterni prodotti oltre all'imposta comunale di pubblicità e/o diritti di segreteria per l'istruttoria della pratica, come sarà disciplinato nei dettagli da specifica determinazione dirigenziale.

4. E' consentita, nel rispetto della normativa, la distribuzione di materiale pubblicitario "porta a porta" con deposito nella cassetta della posta. Per le cassette postali ubicate all'esterno degli immobili, l'inserimento potrà avvenire solo nel caso in cui la cassetta abbia il volume per contenere tale materiale, che non deve fuoriuscirne o caderne

Art. 55 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati e manifestazioni pubbliche

1. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni (e circostanti alla stessa), sia direttamente, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, sia tramite una convenzione col Gestore del Servizio.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti, ovvero dal Gestore del servizio tramite apposita convenzione.
3. Chiunque effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati (o strutture di qualsiasi altro tipo) con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, o comunque con rifiuti di qualsiasi natura che interessino o si formino in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che alla conclusione dell'attività, a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
4. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, gli Organi preposti al controllo così accerteranno l'identità dei responsabili e lo spazzamento sarà effettuato dal Gestore del servizio che si rivarrà sugli stessi.
5. L'obbligo di pulizia è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
6. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area destinata a manifestazioni o interessata da attività specifica, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 56 Aree occupate da pubblici esercizi

1. I titolari di licenza di commercio, i concessionari ed occupanti di posti vendita all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, i venditori dei mercati estivi e gli esercenti con mezzi mobili per la somministrazione di alimenti e bevande devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banchi e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, in idonei contenitori



per rifiuti di cui si doteranno a loro cura e onere.

2. I rifiuti putrescibili devono essere chiusi in sacchi biodegradabili, dotati di certificazione "compostabile", rilasciata da organismi accreditati e conferiti negli appositi contenitori dotati di fodere dedicati alla raccolta dell'organico.
3. Nel pagamento della tariffa per l'uso dell'area non è inclusa anche la tassa o tariffa per i rifiuti urbani. Il Comune può istituire apposita convenzione o per il conferimento presso gli ecocentri da parte di tutti gli utenti di cui al comma 1 o per la raccolta da parte del Gestore, dietro pagamento di specifica tariffa.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione (quali i bar caffè, le pizzerie, i pasti veloci, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili), devono provvedere alla costante pulizia delle aree e degli spazi stessi (ad esempio del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), installando anche adeguati contenitori che consentano anche la raccolta differenziata, la raccolta dei mozziconi di sigarette e delle cartacce (cestini gettacarte mobili) indipendentemente dai giorni e dagli orari in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.



TITOLO XI. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 57 Gestione dei rifiuti pericolosi

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 58 Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati, nonché dei rifiuti pericolosi), sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati provvederanno a un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento.



TITOLO XII. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Art. 59 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e alle altre Leggi e Regolamenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Ai sensi dell'art. 184 (classificazione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali ed i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli previsti alle lettere b), c) ed e) del citato articolo.
3. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
6. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno (o all'esterno) del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.
8. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
9. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
10. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;



- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
11. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 12. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
 13. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti o in accordo con il Regolamento di Polizia Mortuaria.



TITOLO XIII. MODALITA' DI TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 60 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione la gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.
2. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
3. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a. le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b. il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

Art. 61 Pesata dei rifiuti urbani

1. La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il Comune può adottare sistemi che permettano la pesata intermedia dei rifiuti (cioè durante la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), al fine di stabilire eventuali dettagli sui flussi e sul servizio stesso.



TITOLO XIV. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 62 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni

1. Per i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, è dovuto al Comune il pagamento della relativa tariffa annuale istituita ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della legge 147/2013 e disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento IUC.



TITOLO XIV. AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 63 Sacchi per l'asporto merci

1. Le caratteristiche che devono possedere i sacchi per l'asporto merci è disciplinato da varie normative: articolo 1 comma 1130 della legge n. 296/2006, che ha introdotto il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci; l'articolo 2 del decreto legge n. 2/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 28/2012, recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", che specifica le due tipologie di sacchi dei quali è consentita la commercializzazione; la norma tecnica UNI EN 13432-2002, rubricata "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi".
2. E' vietato a tutti gli esercenti di attività commerciali e artigianali che operano sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, fornire ai consumatori, per l'asporto delle merci acquistate, sacchetti non conformi a quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legge n. 2/2012, convertito in legge n. 28/2012. E' quindi vietata la fornitura di sacchetti che non appartengano alle seguenti tipologie:
 - a) sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432-2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati (CIC-Certiquality, Din Certco, Vincotte);
 - b) sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati ad altri usi. Tali sacchi devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare.
3. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa specifica. Le azioni di controllo sono svolte dagli stessi Funzionari preposti ai controlli in materia di gestione dei rifiuti, come specificato nello specifico articolo e possono essere svolte anche dalle Forze dell'Ordine preposte al controllo in materia di commercio.



TITOLO XV. VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 64 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.
2. Ai sensi del disposto dell'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, il Comune svolge anche le azioni di controllo per quanto concerne i divieti di cui all'articolo 226 commi 1 e 4 riferite agli imballaggi.

Art. 65 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvedono gli organi istituzionalmente preposti al controllo.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere segnalate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Art. 66 Divieti

1. E' vietato:
 - a. introdurre materiali estranei negli appositi contenitori o sacchetti di raccolta;
 - b. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile dotati di certificazione "compostabile" rilasciata da organismi accreditati;
 - c. esporre fuori dalla propria abitazione o attività, contenitori o sacchetti contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
 - d. l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
 - e. l'utilizzo di sacchetti neri o differenti da quelli opachi semitrasparenti per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato;
 - f. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - g. il conferimento di materiali accesi (non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore) nei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - h. accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali o introdurre, nei medesimi, rifiuti di natura diversa da quella indicata;
 - i. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
 - j. ogni forma di cernita o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
 - k. conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;



- l. il conferimento di rifiuti speciali nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;
- m. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo. Non viene considerato abbandono:
 - i. il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 - ii. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - iii. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- n. conferire rifiuti urbani nei cestini stradali o in prossimità di essi;
- o. introdurre rifiuti nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle caditoie di raccolta.

Art. 67 Efficacia del presente Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge, entra in vigore in data 01.01.2019 e costituisce atto di indirizzo fondamentale per la predisposizione dei successivi appalti.
- 2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 68 Sanzioni

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa stabilita da apposita Ordinanza Sindacale con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/1981.



Allegato I – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità

Oltre a quanto specificato nei diversi articoli del Regolamento, si considerano assimilabili agli urbani, per qualità, i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate nei criteri qualitativi di assimilazione e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati:

- a. Imballaggi primari e secondari in genere
- b. Contenitori vuoti (adeguatamente bonificati e disinfettati, se contenenti sostanze pericolose)
- c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- d. Fogli di carta, plastica, cellophane
- e. Casette
- f. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- t. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- v. Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento
- x. Residui animali e vegetali



Allegato II – Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.



Allegato III – Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 151/2005

Il seguente elenco è esemplificativo e non esaustivo.

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.
 - 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici.
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.
 - 2.7. Friggitrici.
 - 2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
 - 2.9. Coltelli elettrici.
 - 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
 - 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e



- registrare il tempo.
- 2.12. Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
- 3.1. Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti.
- 3.2. Informatica e telefonia: personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); notebook e tablet; stampanti; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; terminali e sistemi utenti; fax e telefoni; segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo.
- 4.1. Apparecchi radio.
- 4.2. Apparecchi televisivi.
- 4.3. Videocamere.
- 4.4. Videoregistratori.
- 4.5. Registratori hi-fi.
- 4.6. Amplificatori audio.
- 4.7. Strumenti musicali.
- 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
- 5.1. Apparecchi di illuminazione.
- 5.2. Tubi fluorescenti.
- 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
- 6.1. Trapani.
- 6.2. Seghe.
- 6.3. Macchine per cucire.
- 6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
- 7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.



- 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3. Videogiochi.
- 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio ecc.
- 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
- 7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1. Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2. Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3. Apparecchi di dialisi.
 - 8.4. Ventilatori polmonari.
 - 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7. Analizzatori.
 - 8.8. Congelatori.
 - 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
 - 9.1. Rivelatori di fumo.
 - 9.2. Regolatori di calore.
 - 9.3. Termostati.
 - 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
 - 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
 - 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi.
 - 10.2. Distributori automatici di denaro contante.
 - 10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.